



1391-19

C.I.

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

CARLO DE CHIARA	Presidente
MAURO DI MARZIO	Consigliere - Rel.
ALBERTO PAZZI	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere
ALDO ANGELO DOLMETTA	Consigliere

Opposizione allo stato passivo

Ud. 27/09/2018 CC
Cron. 1391
R.G.N. 12607/2013

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12607/2013 proposto da:

Trafigura A.G., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in I

)
e
i,

Ord.
1568
2018

giusta procura speciale per)

- ricorrente -

contro

BBS-Riva S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

i

)

);

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di FERRARA, depositato il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;

ler

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.

FATTI DI CAUSA

1. — Con decreto del 9 aprile 2013 il Tribunale di Ferrara ha respinto l'opposizione proposta da Trafigura AG nei confronti di BBS Riva S.p.A. in amministrazione straordinaria avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, con il quale era stata denegata l'ammissione di un credito dell'importo di € 418.031,20, oltre accessori, credito in tesi sorto dall'inadempimento di un contratto di

fornitura di alluminio stipulato in data 14 novembre 2007 dalla società istante con il commissario straordinario, per avere questi acquistato, fino al 12 novembre 2008, data in cui BBS Riva S.p.A. in amministrazione straordinaria aveva comunicato di aver ceduto l'azienda a IGS Riva S.r.l., una quantità di merce inferiore al minimo convenuto in contratto.

A tal riguardo ha ritenuto il Tribunale che l'istanza di ammissione al passivo, depositata il 20 luglio 2011, fosse stata proposta dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 101, quarto comma, della legge fallimentare, nel testo applicabile, dal momento che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo in data 28 dicembre 2007 mentre il credito vantato da Trafigura AG *«è maturato il 12 novembre 2008, cioè quando Trafigura ha avuto notizia della cessione da BBS Riva S.p.A. in a.s. a IGS Riva S.p.A. del complesso aziendale e dei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda»*, neppure ricorrendo un'ipotesi di causa non imputabile, tale da giustificare l'inosservanza del termine, atteso che le iniziative intraprese dalla società ai fini della riscossione del credito risalivano al novembre 2010, ossia ad epoca successiva al maturare della preclusioni.

2. — Per la cassazione del decreto Trafigura AG ha proposto ricorso per tre motivi illustrati da memoria.

BBS Riva S.p.A. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il ricorso contiene tre motivi.

Il primo motivo, svolto da pagina 14 a pagina 21 del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 53 del decreto

legislativo numero 270 del 1999, 111 *bis* e 101 della legge fallimentare, 11 delle preleggi, 152 c.p.c., 111 e 24 della Costituzione in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto l'applicabilità del termine di decadenza di cui all'articolo 101 della legge fallimentare ai crediti prededucibili perché sorti in costanza di svolgimento della procedura di amministrazione straordinaria.

Il secondo motivo, svolto da pagina 22 a pagina 24 del ricorso, denuncia violazione del principio di ragionevolezza nel determinare la concreta fattispecie di imputabilità alla ricorrente del ritardo nel deposito della domanda, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., ovvero totale omessa motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, quale l'imputabilità o meno del ritardo alla ricorrente, in relazione all'articolo 360, numero 5, c.p.c., e, in ogni caso, violazione e falsa applicazione degli articoli 111 *bis* e 101, comma 4, della legge fallimentare e 152 c.p.c. per errata determinazione del *dies a quo* della decadenza, in relazione nuovamente all'articolo 360 numero 3, c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver in concreto ritenuto che la decadenza si fosse consumata, sia dal versante dell'individuazione della sua scadenza, sia dal versante della sussistenza di causa non imputabile.

Il terzo motivo, svolto da pagina 24 a pagina 25 del ricorso, denuncia nullità del decreto per violazione del principio del giusto processo ex articolo 111 della Costituzione in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., ed inoltre nullità per totale omessa motivazione delle ragioni dell'accoglimento delle «*censure mosse al provvedimento del G.D. da parte della Procedura*» e totale omessa indicazione delle censure accolte.

2. — Il ricorso va accolto.

2.1. — È difatti fondato il primo motivo.

Sotto la rubrica: «*Accertamento del passivo*», stabilisce l'articolo 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «*Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*», al comma 1, che: «*L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario*».

Ai sensi dell'articolo 101, comma 1, della legge fallimentare, cui rinvia il citato articolo 53, nel testo applicabile *ratione temporis*, trattandosi di amministrazione straordinaria apertasi con decreto del 10 luglio 2007: «*Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositata in cancelleria oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive*». L'ultimo comma della stessa disposizione stabilisce poi che: «*Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile*».

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in relazione alle disposizioni sopra richiamate, il principio, al quale viene qui data continuità, che l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare — ed in questo caso nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, trattandosi di contratto di

leo

«fornitura» stipulato dal commissario straordinario — non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'articolo 101, commi primo ed ultimo, della legge fallimentare (Cass. 31 luglio 2015, n. 16218).

Ne deriva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che a Trafigura AG dovesse applicarsi il termine in discorso.

Il decreto va pertanto cassato e rinviato al Tribunale di Ferrara in diversa composizione che applicherà il principio dianzi indicato e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

2.2. — Rimangono assorbiti il secondo e terzo motivo.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Ferrara in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 27 settembre 2018.

Il Presidente

Carlo Al Chiorri

